



CUORE E VITA ODV

Associazione di Volontariato per la lotta alle Malattie
Cardiovascolari

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA - GIOVEDI' 28 APRILE 2022

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 del mese di aprile, in seconda convocazione alle ore 18,00 in Treviglio nella sede dell'ASSOCIAZIONE di piazza Cameroni n. 3 sono presenti in proprio e per delega n. 33 soci con 27 assenti, come da avviso di convocazione del 5 aprile 2022.

A presiedere la riunione il Prof. Battista Regonesi Presidente dell'Associazione e a fungere da Segretario ed estensore del presente verbale il Rag. Luigi Galbiati Segretario dell'Associazione.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **"modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) e successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)"**

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Prof. Battista Regonesi il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117) in particolare:

ART. 1 aggiungere le parole **"COME ASSOCIAZIONE NON RICONOCIUTA"**

ART. 8 modificare la parte riguardante la carica di consigliere come segue:

"Nel caso in cui nel corso del mandato, uno o più amministratori, che non superano la metà dell'Organo di Amministrazione cessino dall'incarico, l'Organo di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'Organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato"

Pertanto il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli 1 e 8 che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'ASSEMBLEA

Dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione **all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato e che si allega al presente verbale.**

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 19,00 non essendoci più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Rag. Luigi Galbiati)



Il Presidente
(Prof. Battista Regonesi)

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVIGLIO

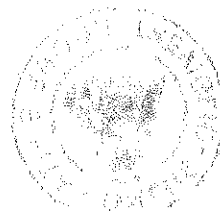
IL 05 MAG. 2022 N° 742 SERIE 3

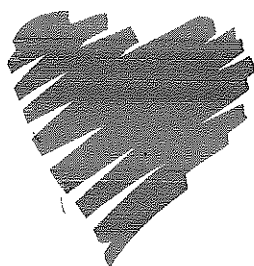
PER EURO ESENTI



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Giulio Nestore

05 MAG. 2022





CUORE E VITA – ODV
ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO
PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

STATUTO

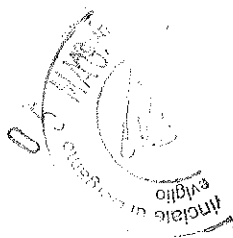
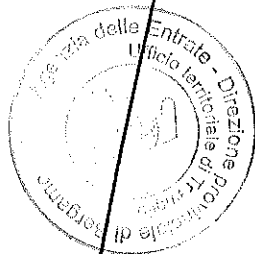
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017 e dell'art. 26 del D.Lgs 105/2018

CUORE E VITA - ODV
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Piazza Cameroni, 3
Tel. 0363 – 304600
Codice Fiscale 930 248 50161

24047 TREVIGLIO (BG)
e-mail : cuoreevita.treviglio@gmail.com
IBAN: IT28C0889953640000000022504

10 5 MAG 2022



ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, come Associazione non riconosciuta conformemente alla Carta Costituzionale, l'Organizzazione di Volontariato denominata CUORE E VITA – ODV per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

L'Organizzazione di Volontariato ha la sede legale nel Comune di Treviglio e opera prevalentemente nella Regione Lombardia.

Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 2 FINALITÀ E AMBITO DI ATTUAZIONE

L'Organizzazione di Volontariato persegue senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri iscritti con lo scopo di:

- favorire l'aggregazione dei pazienti cardiopatici, i loro familiari e quanti sensibili alla prevenzione e lotta alle malattie cardiovascolari;
- elaborare, promuovere e sostenere iniziative e progetti volti alla tutela dei diritti del cardiopatico, alla lotta e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, al sostegno della ricerca scientifica e a quanto necessario per la riabilitazione dei cardiopatici;
- favorire la diffusione mediatica attraverso il proprio sito web delle attività proprie e del Coordinamento Nazionale delle associazioni del CUORE denominato CONACUORE.

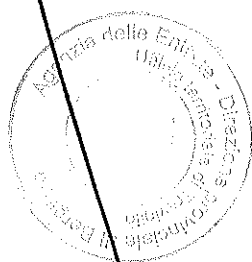
L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117;
- f. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n.117.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- a. elaborare e realizzare progetti volti alla tutela, prevenzione, cura, riabilitazione, formazione e ricerca nel campo delle malattie cardiovascolari;
- b. stimolare, organizzare e partecipare con propri rappresentanti a commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione dei contenuti della Carta dei diritti dei cardiopatici elaborata dal CONACUORE;

05



10 5 MAG 2022

- MAC 2013
- c. collaborare con le istituzioni, con enti del Terzo settore, con le associazioni dei cardiopatici e con l'Azienda sanitaria per il miglioramento delle strutture cardiologiche, cardiocirurgiche, riabilitative e del soccorso sia intra che extra-ospedaliero;
 - d. far conoscere le attività dell'Organizzazione attraverso pubblicazioni, conferenze, dibattiti ed incontri con la popolazione;
 - e. promuovere la partecipazione ad attività di volontariato da svolgere nei reparti di Cardiologia per fornire sostegno morale agli ammalati ed ai loro familiari;
 - f. organizzare attività ricreative e culturali per iscritti e simpatizzanti;
 - g. organizzare corsi di formazione di rianimazione cardiopolmonare e corsi di abilitazione all'uso del defibrillatore per personale non sanitario.

ART. 3 ISCRITTI

Sono iscritti tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'Organizzazione.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli iscritti.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli iscritti entro 60 giorni.

La qualifica di iscritto è mantenuta con il pagamento della quota annuale.

Gli iscritti hanno il **diritto** di:

- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli Organi Statutari e di essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'Organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri statutari inoltrando domanda al Consiglio Direttivo;
- dimettersi.

Gli iscritti hanno il **dovere** di:

- osservare le norme interne dell'Organizzazione e le decisioni adottate dagli Organi Statutari
- la quota annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote di iscrizione annuali sono non trasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite neanche ai loro eredi.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri iscritti e degli utenti.

La qualifica di iscritto si perde per:

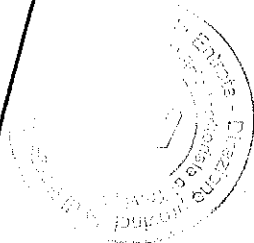
- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota di iscrizione per due anni consecutivi precedenti l'Assemblea;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Organizzazione. L'esclusione dell'iscritto è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 60 giorni.

Province of ...

05/1

10. 11. 1900



ART. 4 SOSTENITORI

Acquisiscono la qualifica di sostenitori le persone fisiche, le associazioni o altri enti alle quali si riconoscono particolari meriti per servizi prestati nell'ambito cardiologico; deve essere proposta dal Presidente e approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Acquisiscono altresì la qualifica di sostenitori coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento in denaro o in natura.

I sostenitori non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea e per l'elezione degli Organi Statutari.

ART. 5 VOLONTARI

L'Organizzazione di Volontariato si avvale di iscritti e volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 6 ORGANI STATUTARI

Sono Organi Statutari:

- Assemblea degli iscritti
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Revisore dei Conti e Collegio dei Revisori
- Collegio dei Garanti

ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

All'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota annuale; ciascun iscritto ha un voto e può farsi rappresentare anche mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ogni iscritto può rappresentare sino ad un massimo di tre iscritti.

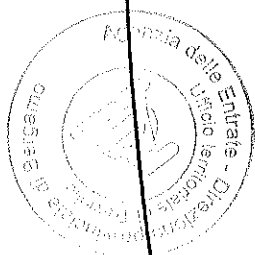
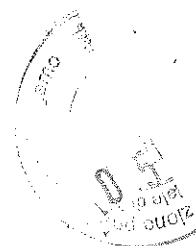
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli iscritti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

Ferme le limitazioni previste per lo scioglimento dell'Organizzazione, l'Assemblea Ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti, in proprio o per delega da conferirsi ad altro iscritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti compreso le modifiche statutarie.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea Straordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti con la maggioranza dei voti dei presenti .



La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento, con la conseguente liquidazione, dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto se l'Assemblea lo ritiene necessario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli iscritti e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli iscritti compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge e revoca tra gli iscritti i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio annuale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi statutari e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli iscritti;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota di iscrizione annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

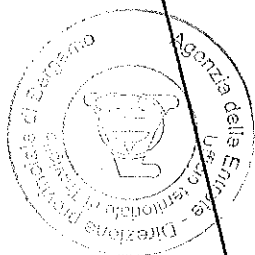
L'Assemblea Straordinaria:

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Organizzazione.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 membri scelti tra gli iscritti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente



7.7.72

valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso in cui nel corso del mandato uno o più amministratori, che non superano la metà dell'Organo di Amministrazione cessino dall'incarico, l'Organo di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'Organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio Direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo Decreto Ministeriale;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- accoglie le domande degli aspiranti all'iscrizione o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo redatti anche in forma telematica regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

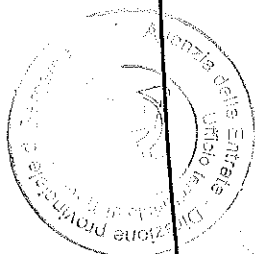
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;



402

10/11/10

- sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'Organizzazione dove possono essere consultati dagli iscritti;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario e il Tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'Organizzazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei propri componenti.

Al **SEGRETARIO** compete:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e assicurarne la libera visione agli iscritti
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri statutari;

Al **TESORIERE** compete:

- curare la corretta tenuta delle scritture contabili,
- l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.
- Con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione dei Conti Correnti postali e bancari, nonché quelli relativi a sottoscrizioni finanziarie di titoli e simili

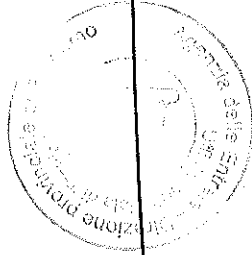
ART. 11 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'Organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Organizzazione di Volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote annuali e contributi degli iscritti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo Decreto Ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'Organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.



[A long, thin, curved line, possibly a signature or a scanning artifact, spans vertically across the page.]

ART. 12 RAPPORTI ECONOMICI

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'Organizzazione di Volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART 13 BILANCIO

L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri e comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Organizzazione 10 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni iscritto.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Statutari, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto organizzativo.

ART. 14 LIBRI STATUTARI

È obbligatoria la tenuta anche in forma telematica dei seguenti libri statutari:

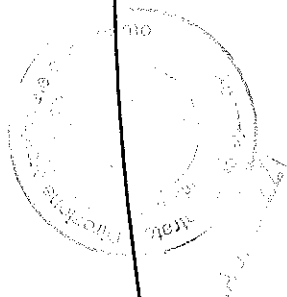
- il libro degli iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organi Statutari
- Il registro dei volontari.

ART. 15 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

L'Organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria degli iscritti e con voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

1 - Direzione
1 - Direzione
1 - Direzione

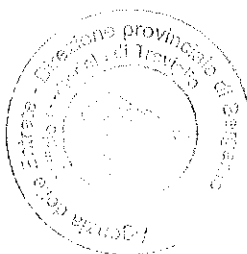


Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

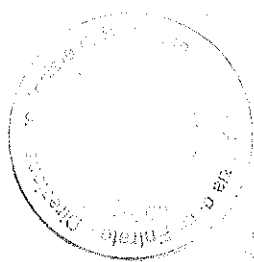
ART. 16 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

La presente modifica dello statuto è stata approvata dall'Assemblea degli iscritti in data 28 Aprile 2022 registrata a Treviglio il 05 maggio 2022 e modifica il precedente statuto approvato in data 30 Marzo 2021 registrato a Treviglio il 21 aprile 2021.



05 MAG. 2022



05.11.2022